

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1491

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, MONTINI, BADALONI MARIA, RUSSO SPENA,
PENAZZATO, TITOMANLIO VITTORIA, DE MEIO, SAMMARTINO, SEMERARO,
BIASUTTI, COLLESELLI**

Presentata il 22 luglio 1959

tributo del Governo italiano al Fondo internazionale
delle Nazioni Unite per l'infanzia (U. N. I. C. E. F.)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1957 il Parlamento ha disposto con legge 25 aprile 1957, n. 288, il pagamento di un contributo fisso all'U. N. I. C. E. F. in ottemperanza agli obblighi morali e materiali che al nostro Paese si sono imposti per l'opera di assistenza all'infanzia che l'U. N. I. C. E. F. va svolgendo in tutto il mondo ed anche nel nostro Paese.

Come è noto, l'U. N. I. C. E. F. è un organo permanente delle Nazioni Unite costituito nel 1946 con lo scopo di provvedere, in campo internazionale, alla soluzione dei problemi inerenti l'assistenza sanitaria e sociale nel settore della maternità ed infanzia; esso costituisce le proprie risorse unicamente sulle elargizioni volontarie dei governi, degli enti privati e dei singoli individui.

L'Italia — paese fra i massimi beneficiari dell'assistenza U. N. I. C. E. F. — ha, come precedentemente accennato, solo nel 1957 perfezionato la propria posizione di paese contribuente oltre che beneficiario, superando almeno il carattere di provvisorietà del proprio contributo per averlo reso fisso e legittimo.

Ma, onorevoli colleghi, la misura di questo contributo non risponde alle esigenze di una proporzionalità fra le attività del Fondo e la partecipazione che ciascuna Nazione

versa all'U. N. I. C. E. F., per dar vita ad esperienze e risultati affatto nuovi e necessari.

D'altro canto, per la dinamica che regola i versamenti dei Governi all'U. N. I. C. E. F., gli Stati Uniti d'America non potranno mantenere l'impegno di versare la metà (11 milioni di dollari) dei contributi totali cui quest'anno si tende, come consistenza di bilancio, se l'altra metà non sarà totalizzata dall'insieme di tutti gli altri contribuenti.

A noi, tra altri, incombe appunto l'impegno morale di rivedere la nostra contribuzione poichè essa è inferiore a quanto gli obblighi verso il Fondo e la posizione relativa ad altri paesi di economia, non certo più fiorente e prospera della nostra, ci impongono.

Come tale desideriamo sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi alcuni esempi di contribuzione di paesi europei e del bacino mediterraneo, i quali dimostrano la inadeguatezza del contributo italiano, precisando che le cifre riportate si riferiscono a paesi con popolazione numericamente inferiore e con reddito *pro-capite* molto più esiguo di quello italiano. A fronte dell'Italia che versa 0,19 centesimi di dollaro per abitante, citiamo il caso della Jugoslavia con 1,11 centesimi di dollaro per abitante; la

Turchia con 0,66 centesimi di dollaro per abitante; la Grecia con 0,62; l'Austria con 0,54; la Libia con 0,31 e l'Egitto con 0,23.

Non può sfuggire quindi a codesta onorevole Assemblea l'imbarazzo che ne consegue per il nostro paese, che pure gode in seno a questo organismo internazionale, di estrema considerazione e benevolenza.

La presente proposta di legge prevede pertanto l'aumento di lire 60.000.000 annui (ammontare in cui è contenuto l'attuale

contributo italiano) a lire 180.000.000 per la durata di sei anni con decorrenza dall'esercizio finanziario 1959-60, che porta l'Italia al livello di 0,60 centesimi di dollaro per abitante, equiparando il nostro sforzo almeno a quello di paesi quali la Grecia e la Turchia.

Confidiamo che la Camera esamini con la massima considerazione un provvedimento siffatto che varrà a riequilibrare la posizione ed il prestigio dell'Italia nel consenso dei paesi beneficiari dell'assistenza internazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo del Governo italiano a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U. N. I. C. E. F.) di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 288 è aumentato da lire 60.000.000 a lire 180.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1959-60 e per la durata di anni sei.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1959-60 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.